Circolari Speciali

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO SEMPLIFICAZIONI

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 12.02.2019, n. 36, la <u>L. 11.02.2019 n. 12</u>, di conversione del D.L. 14.12.2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", in vigore dal 13.02.2019. Si sintetizzano le principali disposizioni di rilevanza fiscale contenute nel provvedimento.





Conversione in legge Decreto Semplificazioni

Aliquota Ires Terzo settore

Art. 1, cc. 8-bis e b-ter, e art. 11sexies, cc. 1 e 2

• L'abrogazione dell'art. 6, Dpr 601/1973, che prevede la riduzione alla metà dell'aliquota Ires nei confronti di alcuni enti del Terzo settore decorre non dal 1.01.2019, bensì dal periodo d'imposta di prima applicazione delle specifiche "misure di favore che il legislatore deve introdurre nei confronti degli enti in questione. Pertanto, fino a quando non saranno operative queste ulteriori "misure di favore", la riduzione alla metà dell'Ires prevista dall'art. 6, Dpr 601/1973 continuerà a essere pienamente operativa.

Rottamazione ter Art. 1-bis

• L'accesso alla definizione agevolata è consentita anche a coloro che in precedenza ne erano esclusi (previgente art. 3, c. 23 D.L. 119/2018) e cioè ai contribuenti che non hanno integralmente versato, entro il 7.12.2018, le rate dovute per la rottamazione-bis.

Definizione agevolata dei debiti relativi alle risorse proprie dell'Ue

Art. 1-bis

Resta confermato che il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute scade il 30.09.2019 e
che la seconda rata scade il 30.11.2019, mentre le restanti rate scadono il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11
di ciascun anno successivo. Rispetto alla disciplina previgente, quindi, sono state aggiunte due rate, quelle
del 28.02 e del 3.05.

Saldo e stralcio Art. 1-bis

- L'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione di adesione, ove definibili con la "rottamazione-ter" (art. 3 D.L. 119/2018), sono automaticamente inclusi in questa definizione agevolata e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di queste rate, pari al 30% delle somme dovute, scade il 30.11.2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, con scadenza 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020. Rispetto alla versione previgente della norma, quindi, sono state aggiunte le ulteriori scadenze del 28.02 e del 31.05.
- Nelle ipotesi in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione di adesione al saldo e stralcio, ma successivamente l'agente della riscossione abbia riscontrato mancanza dei requisiti per il riconoscimento della situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica oppure la presenza di debiti diversi da quelli definibili, limitatamente ai debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato entro il 7.12.2018 l'integrale pagamento delle somme dovute e che, per tale motivo, non possono essere definiti secondo le regole della rottamazione-ter, con conseguente improcedibilità della dichiarazione di adesione eventualmente presentata, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in 9 rate: la prima, di ammontare pari al 30%, con scadenza 30.11.2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, con scadenza 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 degli anni 2020 e 2021.
- A partire dal 1.12.2019, si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo.

Regime forfettario Art. 1-bis

- Ai sensi dell'art. 1, c. 57, lett. d-bis L. 190/2014, non possono avvalersi del regime le persone fisiche la cui
 attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o
 erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti
 direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi datori di lavoro
- Da questa ipotesi di non applicabilità del regime forfettario sono espressamente esclusi coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni.





Art. 3-quater, c. 4

Conversione in legge Decreto Semplificazioni

Iper ammortamento

Per l'applicazione del beneficio, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi
gestionali di fabbrica (indicati nell'allegato A annesso alla legge), si intende comprensivo anche del costo
attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al
contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato.

• Rimane ferma la rilevanza della scaffalatura per la determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.

Fattura elettronica e prestazioni sanitarie

Art. 9-bis, c. 2

- Ai sensi dell'art. 10-bis D.L. 119/2018, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono oggetto dell'obbligo di invio.
- Il divieto si applica anche a coloro che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Regime Iva delle cessioni di apparecchi elettronici

Art. 11-bis, cc. 11-15

- Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni.
- Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Ue a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto i beni.
- Per l'applicazione delle disposizioni citate, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.
- Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza deve conservare la documentazione relativa alle vendite
- La documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali
 degli Stati membri dell'Ue in cui le cessioni sono imponibili di verificare che l'Iva sia stata contabilizzata in
 modo corretto. Inoltre, essa, su richiesta, deve essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati
 membri interessati e conservata per un periodo di 10 anni a partire dal 31.12 dell'anno in cui l'operazione è
 stata effettuata.
- Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza deve designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

 $\textbf{E-MAIL:} \ \underline{servizio clienti@gruppo castelli.com}$

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Anselmo Castelli, Alessandro Ponzoni, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151 lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy



